

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	61
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SAMMARTINO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, recante provvedimenti per il Mezzogiorno. (467)	61
PRESIDENTE	61, 63, 64, 65, 66
CASSIANI, <i>Relatore</i>	61, 63, 65
BOTTA	63
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari interni</i>	63, 65
SAMMARTINO	64, 65
VIVIANI LUCIANA	65
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	66

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente:

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dossetti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sammartino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sammartino, Bartole, Bologna, Bontade Margherita, Bottari, Buffone, Colasanto, De Leonardis, Di Giannantonio, Giglia, Romanato, Russo Vincenzo, Russo Spena, Semeraro, Sinesio, Sorgi, Tesauro, Turnaturi, Titomanlio Vittoria, Valiante, Dell'Andro, De Capua, Merenda, Restivo, Mancini Antonio e Foderaro: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (467).

Questa proposta di legge fu esaminata il 4 marzo 1964 in sede referente, e ne fu richiesta la sede legislativa. In data 6 marzo 1964 la proposta ci è stata affidata in sede legislativa.

Il Relatore, onorevole Cassiani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASSIANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ho già riferito, nella data indicata dall'onorevole Presidente, in sede referente. Ora riassumerò brevissimamente le ragioni ispiratrici — perché tali a me paiono — della proposta di legge. E dirò che nel quadro e nello spirito della legge del 1957, intitolata ai provvedimenti per il Mezzogiorno, con la quale

il legislatore intese allargare le competenze della Cassa stessa fino a settori nuovissimi di attività nei confronti dell'attività esplicata fino allora, va vista quella norma dell'articolo 10 che, con questa legge, dovrebbe essere interpretata secondo i proponenti, modificata o integrata secondo altri.

L'articolo 10 dice testualmente: « Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolarmente interesse turistico, la Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico e archeologico appartenenti agli stessi Enti legalmente riconosciuti ».

Dicevo l'altra volta, e ripeto adesso, che evidentemente, non si tratta di una norma di scorcio, ma si tratta invece di un problema che si è ritenuto di tale importanza da essere sottratto alle ordinarie amministrazioni per affidarla all'amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, vale a dire ad un organismo eccezionale per sua naturale destinazione.

Ora, come è concepibile, se le cose stanno a questo modo, che la soluzione del problema che ci tiene occupati possa essere attuata soltanto in casi fortuiti, in alcuni casi che potremmo anche dire fortunati, cioè non derivanti da una scelta obiettiva, ma dal solo fatto dell'inesistenza di aree di rispetto da espropriare.

Ciò premesso ribadisco che la norma di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1957 non credo autorizzi l'esproprio, specie quando lo stato archeologico o la messa in valore di una cosa artistica permette di far ricorso ad una tale situazione di fatto.

Di qui la considerazione che bisogna considerare logica la proposta formulata dallo onorevole Sammartino. In fondo è la presente una proposta di legge che è riconosciuta molto importante, sia pure con qualche osservazione immancabile dallo stesso Comitato dei ministri e dal Ministero della pubblica istruzione.

Nella precedente seduta, discutendosi questa stessa proposta di legge in sede referente, notavo la necessità di una maggiore completezza e forse anche di una maggiore chiarezza della stessa, particolarmente all'articolo 1. Vedo ora che, successivamente a questa mia osservazione, che è stata l'altra volta largamente condivisa dai colleghi di Commissione, tutto questo è stato rilevato anche nei pareri espressi. Dice infatti, l'articolo 1 che « tra le spese che la Cassa per il Mezzogiorno

può assumere a suo totale carico, a norma dell'articolo 10 della legge 27 luglio 1957, n. 634, sono comprese quelle relative allo esproprio e la sistemazione di cose di interesse artistico, storico e archeologico ».

Anche la volta scorsa notai come in questo articolo non si fa alcun cenno all'esproprio di aree private, quando ciò si renda precipuamente necessario. Mi riferisco a quelle aree che non possono avere alcun valore artistico, ma il cui esproprio si rende necessario per l'esecuzione di quelle tali opere. Cosa questa largamente annotata nella relazione che accompagna la proposta di legge in esame.

Poiché l'articolo 1 parla delle cose già appartenenti ad enti locali e prevede quindi la stessa limitazione stabilita dall'articolo 10, ritengo che non sia nelle intenzioni dei presentatori di modificare tale articolo estendendone il contenuto, ma di conservare il limite. Propongo quindi un emendamento sostitutivo delle parole « e la sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico » con le parole « delle aree di rispetto, interessate da servitù private o che comunque impediscano l'esecuzione delle opere di sistemazione e di restauro di cose di interesse artistico, storico e archeologico ».

D'altra parte questo rilievo, che ho già fatto presente la volta scorsa, trova conferma nel parere espresso dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, quando afferma: « Questo Comitato ritiene, inoltre, che il disposto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto debba essere modificato in senso più conforme all'intendimento dei proponenti, delimitando espressamente la facoltà di esproprio alle aree di rispetto, interessate da servitù private, o che, comunque, impediscano l'esecuzione delle opere di sistemazione o di restauro, onde evitare che tale esproprio, da esercitare nei confronti dei privati, possa investire l'immobile stesso da restaurare; ciò esulerebbe, infatti, dalle finalità del su riportato articolo 10 della legge n. 634, che autorizza la « Cassa » a provvedere alla sistemazione e al restauro delle sole cose appartenenti agli Enti locali, legalmente riconosciuti. Per quanto concerne, poi, l'attribuzione di tali immobili, anche al fine della loro manutenzione, che, come è noto, non può essere conferita alla Cassa per il Mezzogiorno, attesa la straordinarietà e la temporaneità dei suoi interventi, la nuova legge dovrà prevedere l'assoggettamento al regime proprio del demanio pubblico — anche provinciale o comunale — degli immobili medesimi. Considerata, infine, l'attuale situazione di pressoc-

ché completo esaurimento di tutte le dotazioni della « Cassa », che non consente a quell'Istituto di proseguire la sua attività neppure nei settori di intervento che gli sono già istituzionalmente assegnati, è necessario che la proposta di legge indichi, comunque, a quali nuovi mezzi debba attingere la « Cassa » medesima per far fronte ai conseguenti ulteriori oneri che ne deriveranno dalla sua applicazione ».

Di questa osservazione evidentemente non è persuaso nemmeno il comitato stesso, poiché dal modo come è espresso, si evince chiaramente che il Comitato non si riferisce all'articolo 81, ma ad una situazione che potremmo definire di natura pratica e contingente; cioè dal momento che sono finiti i fondi, il comitato invita il Parlamento a decidere donde si debbano attingere. Sia che si tratti di norma interpretativa sia che, come vuole il Comitato e come io ritengo, si tratti di norma integrativa dell'articolo 10, i fondi devono essere quelli della Cassa per il Mezzogiorno; che poi questa si trovi in difficoltà, è un'altra faccenda; sappiamo comunque (dico questo per nostra maggiore tranquillità) che il Governo ha deciso che la Cassa per il Mezzogiorno non cessi la sua attività e che quindi sia dotata dei fondi necessari.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di chiarire se ritenga che la norma sia interpretativa o integrativa.

CASSIANI, *Relatore*. A mio avviso si tratta di una norma integrativa come ho già detto.

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza, l'onorevole Cassiani, dopo la sua chiara e profonda relazione, di cui lo ringraziamo, propone una modifica del titolo della proposta di legge, nel senso che, invece di essere « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno », divenuti « Modifica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno »; e poi propone un emendamento che ricalca letteralmente — vorrei dire, per tranquillità degli onorevoli colleghi — quelle che sono le espressioni del Comitato dei ministri, nel senso che, all'articolo 1, le parole « ... e la sistemazione di cose d'interesse artistico, storico e archeologico », vengano sostituite con le seguenti: « ... delle aree di rispetto, interessate da servitù private, o che comunque impediscano l'esecuzione delle opere di sistemazione e di restauro di cose d'interesse artistico, storico ed archeologico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Questo provvedimento s'inquadra, se vogliamo, in quella discussione che è stata fatta alla Camera, e che ha sensibilizzato tutto il Parlamento, sulla difesa del paesaggio artistico; quindi ci si può trovare consenzienti in quanto tende ad assicurare questa tutela. La mia perplessità è questa: all'articolo 2 si dice che la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo; quindi la Cassa dovrebbe divenire titolare della proprietà dell'immobile espropriato. Non mi sembrerebbe esatto che l'esproprio andasse a favore di questo ente e non degli enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole, mi scusi, allo stato non modifichiamo il principio affermato nella legge modificativa della Cassa, ma soltanto allarghiamo un po' la sfera per rendere efficiente la norma stessa, nel senso che la espropriazione dell'immobile in sé potrebbe non essere sufficiente per raggiungere il fine dell'interesse pubblico del restauro o comunque della sistemazione della cosa; e quindi la proposta di legge tende solo a dare la possibilità anche dell'esproprio delle aree vicine soggette a servitù o ad altro vincolo. Quindi il sistema è quello! Con questa proposta di legge non c'è modifica del sistema. La sua osservazione potrà essere pertinente quando andremo a discutere, come andremo certamente a discutere, la struttura della Cassa, la legge modificativa della Cassa, e l'istituzione di un nuovo ente (non so il Governo che cosa presenterà) ma in questa sede noi non inficiamo il principio.

BOTTA. Si dice: « provvedere all'esproprio ». Penso che sarebbe meglio dire: « ... promuovere l'esproprio ».

GECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo sull'emendamento che il Relatore onorevole Cassiani ha presentato all'articolo 1, e che in questo senso, secondo me, è da accettarsi.

Sulla formulazione dell'articolo 2 — e spero con ciò di sollevare da alcune perplessità il collega che mi ha preceduto — il Governo propone un emendamento chiarificatore del concetto dei proponenti, in questo senso. Invece di dire: « La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio ... », si dovrebbe dire: « La Cassa per il Mezzogiorno può richiedere l'esproprio degli immobili di cui al precedente articolo ... », precisando poi a quale legge noi facciamo riferimento, poiché la dizione « con la procedura prevista per i lavori di pubblica utilità » è troppo vaga.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1964

Sarebbe più opportuno, a nostro modo di vedere, precisare a quale legge noi facciamo riferimento, e la si indichi.

Quindi il primo comma dovrebbe essere sostituito da questo: « La Cassa per il Mezzogiorno può richiedere l'esproprio degli immobili di cui al precedente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Il secondo comma dovrebbe essere sostituito da questo: « I provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e di sistemazione equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti della stessa legge ».

PRESIDENTE. Onorevole Ceccherini, mi scusi, per la chiarezza dell'appunto. Proponendo lei un emendamento con cui chiede di sostituire le parole: « può provvedere all'esproprio », con le parole: « può richiedere l'esproprio », io le faccio presente che il « provvedere » è un termine più ampio di « richiedere » e contiene anche il richiedere, nel senso che:

può provvedere direttamente in quanto nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno vi sono dei casi in cui la Cassa può agire direttamente;

può richiedere l'esproprio a favore di altri enti o con altre procedure; quindi anche questo è previsto.

Il suo emendamento mi sembra, quindi, restrittivo, vorrei anzi dire pericoloso, nel senso che la Cassa per il Mezzogiorno potrebbe soltanto richiedere ma non provvedere con procedura diretta, ove lo creda, e nei limiti stabiliti dalla legge. Mi scusi se ho fatto questa osservazione; d'altra parte, nel « provvedere » è compreso il « richiedere ».

SAMMARTINO. Intervengo brevemente nella discussione per due ragioni. Primo: per ringraziare l'onorevole Cassiani, Relatore sulla proposta di legge. Egli è stato talmente ampio e chiaro da non ammettere ulteriori spiegazioni e delucidazioni; e gli sono grato anche perché dalla sua relazione e dagli emendamenti che propone la legge risulta molto più chiara ed esplicita. Secondo: per quanto riguarda l'emendamento che il Sottosegretario all'interno, onorevole Ceccherini, porta alla legge, voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la Cassa per il Mezzogiorno, quando costruisce, per esempio, le strade, fa essa stessa gli espropri, non li propone ad altro istituto o ad altro Ministero; opera *ipso facto* l'esproprio delle servitù...

PRESIDENTE. Lei ha una particolare competenza in materia di strade, onorevole Sammartino!

SAMMARTINO. Ora, il « richiedere » anziché il « provvedere », fa pensare che la Cassa per il Mezzogiorno si debba rivolgere ad altro ente. La Cassa per il Mezzogiorno ha il potere per agire *de facto* ed immediatamente sulle servitù private quando effettua un'opera finanziata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Quindi io sono per conservare il « provvedere ».

PRESIDENTE. La parola « promuovere » non la soddisfa?

SAMMARTINO. « Promuovere », sì, ma « richiedere » non mi lascia tranquillo.

VIVIANI LUCIANA. Fra « promuovere » e « provvedere » è preferibile « provvedere ».

Il « provvedere » implica anche un concetto d'intervento futuro.

PRESIDENTE. Lasciamo la parola « provvedere ».

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ritengo che, sia pure attraverso questa discussione familiare e forse non troppo... ortodossa, è emerso, comunque, un piano di incontro generale. Passiamo ora alla lettura degli articoli:

ART. 1.

Tra le spese che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a totale suo carico, a norma dell'articolo 10 della legge 27 luglio 1957, n. 634, sono comprese quelle relative all'esproprio e la sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico ».

A tale articolo il Relatore, onorevole Cassiani, propone di sostituire le parole: « e la sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico », con le seguenti: « delle aree di rispetto, interessate da servitù private o che comunque impediscono l'esecuzione delle opere di sistemazione e di restauro di cose di interesse artistico, storico ed archeologico ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Cassiani.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 come risulta a seguito della votazione testé succedutasi:

ART. 1.

Tra le spese che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a totale suo carico, a norma dell'articolo 10 della legge 27 luglio 1957, n. 634, sono comprese quelle relative all'esproprio delle aree di rispetto, interes-

sate da servitù private o che comunque impediscono l'esecuzione delle opere di sistemazione e di restauro di cose di interesse artistico, storico ed archeologico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo con la procedura prevista per i lavori di pubblica utilità.

Nei provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e sistemazione è dichiarata l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mentre ritiro l'emendamento sostitutivo della parola « provvedere », proporrei che al primo comma invece di dire: « con la procedura prevista » si potrebbe usare la dizione: « ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Quanto, poi, al secondo comma esso verrebbe ad essere così modificato: « I provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e sistemazione equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi e per gli effetti della suindicata legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

In questa dizione, in sostanza, viene ad essere confermato il principio che è dichiarata l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

CASSIANI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Sottosegretario Ceccherini relativo alla seconda parte del primo comma dell'articolo 2 e contrario all'emendamento relativo alla sostituzione della parola: « provvedere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario Ceccherini e relativo alla seconda parte del primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 come risulta a seguito della votazione testé succedutasi:

« La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2:

« Nei provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e di sistemazione è dichiarata l'urgenza e la indifferibilità dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo integrale del secondo comma dell'articolo 2: « I provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e di sistemazione equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi e per gli effetti della suindicata legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

CASSIANI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento testé esposto dal Sottosegretario Ceccherini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo integrale del secondo comma dell'articolo 2 proposto dal Sottosegretario Ceccherini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso come risulta a seguito della votazione testé succedutasi:

« La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

I provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e sistemazione equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti della suindicata legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Ritengo inoltre che il titolo della proposta di legge debba essere modificato nel senso di sostituire alle parole: « interpretazione autentica », la parola: « modifica ».

SAMMARTINO. Non sarebbe più esplicito dire: « norme interpretative ? ».

PRESIDENTE. Non nel caso presente: non si tratta, infatti, come ha rilevato lo stesso Relatore, onorevole Cassiani, di dare una interpretazione; si tratta, invece, di una aggiunta, di una integrazione, di una modifica di quella tale norma.

Pongo in votazione la modifica del titolo della proposta di legge testé enunciata.

(È approvata).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1964

Passiamo, pertanto, alla votazione della proposta di legge nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 467, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge Sammartino ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (467):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Berloff, Bisantis, Botta, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Di Primio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Grimaldi, Lami, Mattarelli Gino, Pagliarani, Rampa, Riccio, Russo Spenna, Sangalli, Sanna, Semeraro, Serbandini, Simonacci, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana e Zincone.

È in congedo:

Dossetti.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI